

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI
GESTIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
OGGETTO DI CONFISCA DEFINITIVA
NEI CASI CONTEMPLATI
DALL'ARTICOLO 86 DISP. ATT. C.P.P.**

Ministero della Giustizia - m dg		
01702900605 - CORTE D'APPELLO DI BRESCIA		
N. 4330	PRES. CORTE	
CC	11 LUG 2023	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

TRA

LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

**LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA**

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA

IL COMANDO REGIONALE LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

LA DIREZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DI MILANO

LA DIREZIONE PROVINCIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA

VISTO il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante "*Ordinamento giudiziario*";

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*";

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante *“Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri”*;

VISTA la legge 3 febbraio 1979, n. 34, recante *“Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 10 e 57, in materia di istituzione e disciplina delle Agenzie fiscali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 62 e 64, concernenti la definizione delle competenze dell'Agenzia delle entrate, tra cui rientrano *“... i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili...”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 65, concernente la definizione delle competenze dell'Agenzia del demanio, tra cui rientrano *“... l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili...”* nonché *“... la gestione dei beni confiscati...”*, da intendersi riferita ai beni immobili,

come stabilito dall'articolo 3, comma 18, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) il quale specifica che *“le disposizioni di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici”*;

VISTO il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, recante *“Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione di beni immobili appartenenti allo Stato”*;

VISTO l'articolo 2, comma 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010”*;

VISTO il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, recante *“Approvazione del testo definitivo del Codice penale”*;

VISTO il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante *“Approvazione del codice di procedura penale”*;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante *“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”*;

VISTA la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *“Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 14, ove si prevede, tra i principi e criteri direttivi di delega, che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile e che l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati avvenga in conformità alle previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1989, n. 271;

VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, concernente *“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 86 (rubricato *“Vendita o distruzione delle cose confiscate”*) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, a mente del quale: *“1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all’uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili. 1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente. 2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All’affidamento dell’incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro”*;

VISTI gli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di delega delle operazioni di vendita;

VISTO l’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, rubricato *“Istituti autorizzati all’incanto e alla amministrazione dei beni”*;

VISTI il D.M. 11 febbraio 1997, n. 109, recante *“Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie”* e il D.M. 15 maggio 2009, n. 80, recante *“Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati”*;

VISTO l’articolo 179-ter disp. att. c.p.c., rubricato *“Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 104-*bis* (rubricato "*Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio*") del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in base al quale, tra l'altro:

- nei casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-*bis* c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a tale norma rinviano, nonché negli altri casi di sequestro e confisca adottati in procedimenti penali relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. e, pertanto, anche nei casi di confisca diretta o per equivalente disposta per i reati ivi contemplati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 159/2011 in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali;
- le sopra citate disposizioni si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-*bis* del codice di procedura penale;

VISTO l'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, con riferimento al cosiddetto Fondo unico giustizia (F.U.G.), al comma 23 prevede che "*Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ... o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione ... o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231...*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", e, in particolare, l'articolo 10, che:

- ai commi 1 e 2, definisce i beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali e ad ogni altro ente ed istituto pubblico e alle persone giuridiche private senza fine di lucro;
- al successivo comma 3, qualifica, altresì, come culturali i beni per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale e che rientrino tra: "... a) *le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1* [quindi diversi dallo Stato, dalle regioni, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti e istituti pubblici e dalle persone giuridiche private senza fine di lucro]; b) *gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;* c) *le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;* d) *le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose ...;* d-bis) *le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;* e) *le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese tra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse...*";

VISTI il decreto ministeriale 6 febbraio 2004, recante "*Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica*", e il decreto direttoriale 27 settembre 2006, recante "*Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, in

particolare, l'articolo 15, comma 1, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune i quali, a mente del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTA la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia, trasmessa a mezzo P.E.C. in data 16 giugno 2023;

RITENUTO opportuno prevedere procedure condivise concernenti l'amministrazione, la destinazione, la vendita ovvero la distruzione dei beni oggetto di confisca definitiva, con la finalità di assicurare, nell'ambito del quadro normativo vigente, una gestione quanto più efficiente possibile degli stessi a vantaggio delle finanze pubbliche, prevedendo, da un lato, la riduzione degli oneri inerenti alla loro custodia e conservazione e, dall'altro lato, la massima valorizzazione economica in caso di eventuale cessione,

CONVENGONO:

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato alla standardizzazione e alla razionalizzazione, nel rispetto del quadro normativo vigente, di talune prassi volte alla valorizzazione economica dei beni oggetto di confisca definitiva, nelle ipotesi in cui l'articolo 86 disp. att. c.p.p. prevede, in via alternativa, la possibilità per il giudice di disporre la vendita, una specifica destinazione ovvero la distruzione.

Più in dettaglio, le procedure in argomento trovano applicazione nei casi diversi da quelli contemplati dall'articolo 104-*bis* disp. att. c.p.p.. Pertanto, esse attengono ai beni oggetto di confisca definitiva, nella forma diretta o per equivalente, disposta per reati diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p..

2. Le prassi di cui al primo comma - tracciate di concerto tra le istituzioni interessate dall'intesa - sono volte a garantire, da un lato, la migliore valorizzazione economica in caso di alienazione dei beni oggetto di ablazione definitiva e, dall'altro, la

riduzione degli oneri connessi alla loro custodia, conservazione e mantenimento nell'ipotesi in cui non risulti possibile la loro vendita ovvero una loro proficua destinazione od utilizzazione per finalità pubbliche.

Articolo 2

(Beni culturali)

1. Sono beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004, le cose immobili e mobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, nonché le altre categorie di beni qualificate come tali ai sensi del citato provvedimento legislativo.

A margine della disciplina recata dal decreto legislativo n. 42/2004, l'articolo 152 del d.P.R. n. 115/2002 (*"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*) prevede, qualora i beni oggetto di confisca abbiano interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, che, prima della vendita, debba essere avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione degli stessi al museo criminale presso detto dicastero o ad altri istituti.

2. In caso di confisca definitiva di beni culturali (qualificati come tali *ex lege* o per i quali sia già stata rilasciata dal Ministero della cultura la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 42/2004) ovvero di beni potenzialmente qualificabili come culturali, la cancelleria, previa autorizzazione del giudice, interessa il Ministero della giustizia, allo scopo di avviare contatti con il Dicastero della cultura affinché:
 - a. sia accertato lo *status* di bene culturale ovvero richiesta, in caso di incertezza, la valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 42/2004, anche ai fini dell'eventuale rilascio della dichiarazione di cui al successivo articolo 13 di tale provvedimento normativo;
 - b. siano fornite, in caso si tratti effettivamente di beni culturali, indicazioni circa le possibili destinazioni degli stessi, il regime di alienabilità ad essi applicabile ai sensi dell'articolo 53 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004, nonché su eventuali specifiche disposizioni in materia di tutela afferenti alla loro custodia ed utilizzazione.

3. Laddove, a seguito dell'interlocuzione di cui al comma 2 tra il Ministero della giustizia e quello della cultura, emerga che le cose confiscate a titolo definitivo sono beni culturali:
- a. inalienabili ai sensi degli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 42/2004, la cancelleria ne informa il giudice, affinché questi assuma le determinazioni del caso, e - ove di potenziale interesse - l'Agenzia del demanio, limitatamente ai beni immobili, partecipando, altresì, le eventuali indicazioni del Ministero della cultura afferenti alle possibili destinazioni - ove non già vincolate - che consentano di privilegiarne la valorizzazione culturale e la fruizione pubblica, tra cui, in particolare, la destinazione al museo criminale del Ministero della giustizia con esclusivo riferimento ai beni mobili;
 - b. alienabili (previa autorizzazione ministeriale ovvero nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni), ove il Ministero della giustizia non abbia manifestato interesse per l'assegnazione al museo criminale e salvo che, nel caso di beni immobili, l'Agenzia del demanio non ritenga più opportuno mantenere comunque gli stessi nella propria gestione, la cancelleria, previa autorizzazione del giudice, provvede ad affidare l'incarico di vendita ai sensi dell'articolo 86, comma 1, disp. att. c.p.p.. L'incaricato alla vendita, ad avvenuta alienazione (che dovrà avvenire secondo le eventuali prescrizioni e condizioni partecipate dal Ministero della cultura per il tramite del Dicastero della giustizia), provvederà a presentare la denuncia di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 42/2004 alla Soprintendenza archeologica, alle belle arti e al paesaggio del luogo ove si trovano i beni.
4. Laddove, a seguito dell'interlocuzione di cui al comma 2 tra il Ministero della giustizia e quello della cultura, emerga che le cose confiscate a titolo definitivo sono prive di interesse culturale e, conseguentemente, liberamente alienabili, ove il Dicastero della giustizia non abbia comunque manifestato interesse per l'assegnazione al museo criminale e salvo che, nel caso di beni immobili, l'Agenzia del demanio non ritenga più opportuno mantenere comunque gli stessi nella propria gestione, la cancelleria, previa autorizzazione del giudice, provvede ad affidare l'incarico di vendita ai sensi dell'articolo 86, comma 1, disp. att. c.p.p..

Articolo 3

(Beni mobili non registrati)

1. Fuori dei casi dell'articolo 2 e salvo che il giudice abbia già disposto una specifica destinazione delle cose confiscate a favore di una pubblica amministrazione per il perseguimento di finalità istituzionali o ad altri enti per finalità di utilità sociale ovvero la loro distruzione, qualora si tratti di beni mobili non registrati, la cancelleria procede, previa autorizzazione del giudice, ad incaricare della relativa vendita l'Istituto di vendite giudiziarie di cui all'articolo 159 disp. att. c.p.c. o, in mancanza, un notaio, un avvocato o un commercialista iscritti all'elenco di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c..
2. Se le cose oggetto di confisca definitiva sono beni e strumenti informatici o telematici, gli stessi, ove rientranti nei casi di cui all'articolo 86-bis disp. att. c.p.p. (rubricato "*Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale*"), sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso quando sottoposti a sequestro, ovvero, se non vi sia stato precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
3. Qualora, a seguito dell'incarico ricevuto, l'Istituto di vendite giudiziarie o, in mancanza di questo, il professionista delegato alle operazioni di vendita non riesca ad alienare i beni perché inutilizzabili o privi di qualsivoglia valore economico o, comunque, relazioni circa l'impossibilità di una loro valorizzazione economica, la cancelleria, informata prontamente al riguardo, ne dà comunicazione al giudice perché questi possa disporre la distruzione delle cose confiscate al fine di evitare di sostenere ulteriori oneri per la loro custodia, conservazione e mantenimento.

Articolo 4

(Beni mobili registrati)

1. Fuori dei casi dell'articolo 2 e salvo che il giudice abbia già disposto una specifica destinazione delle cose confiscate a favore di una pubblica amministrazione per il perseguimento di finalità istituzionali ovvero la loro distruzione, qualora si tratti di beni mobili registrati, la cancelleria procede, previa autorizzazione del giudice, ad incaricare della relativa vendita l'Istituto di vendite giudiziarie di cui all'articolo 159 disp. att. c.p.c. o, in mancanza, un notaio, un avvocato o un commercialista iscritti all'elenco di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c..
2. Qualora, a seguito dell'incarico ricevuto, l'Istituto di vendite giudiziarie o, in mancanza di questo, il professionista delegato alle operazioni di vendita non riesca ad alienare i beni perché inutilizzabili o privi di qualsivoglia valore economico o, comunque, relazioni circa l'impossibilità di una loro valorizzazione economica, la cancelleria, informata prontamente al riguardo, ne dà comunicazione al giudice perché questi possa disporre la distruzione al fine di evitare di sostenere ulteriori oneri per la loro custodia e mantenimento.

Articolo 5

(Beni immobili)

1. Fuori dei casi dell'articolo 2, qualora il provvedimento di confisca definitiva abbia avuto ad oggetto:
 - a. una quota parte del valore di un bene immobile o di una comproprietà immobiliare indivisa o, ancora, abbia riguardato una multiproprietà immobiliare o, comunque, beni immobili gravati da ipoteca od oggetto di privilegio speciale, la cancelleria, a seguito della trascrizione del provvedimento di confisca presso la conservatoria dei registri immobiliari e previa autorizzazione del giudice, provvede ad interessare l'Agenzia del demanio affinché essa, nel termine di 30 giorni, manifesti il proprio intendimento a mantenere e gestire i beni confiscati ovvero si pronunci in ordine all'opportunità della loro alienazione, fatta eccezione per gli immobili situati all'estero in merito ai quali la competenza è incardinata in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

- b. l'intero bene immobile e lo stesso risulta libero da qualsiasi peso, la cancelleria, a seguito della trascrizione del provvedimento di confisca presso la conservatoria dei registri immobiliari e previa autorizzazione del giudice, provvede ad interessare l'Agenzia del demanio affinché essa, nel termine di 90 giorni, manifesti il proprio intendimento a mantenere e gestire il bene confiscato ovvero si pronunci in ordine all'opportunità della sua alienazione, fatta eccezione per gli immobili situati all'estero in merito ai quali la competenza è incardinata in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. In caso l'Agenzia del demanio si esprima evidenziando l'opportunità dell'alienazione del bene immobile, la cancelleria, previa autorizzazione del giudice, procede ad affidare l'incarico per la vendita ai sensi dell'articolo 86, comma 1, disp. att. c.p.p., a mente del quale il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile.

Articolo 6

(Richieste di assegnazione avanzate da amministrazioni ed enti pubblici)

1. Ferma restando la celere applicazione delle procedure di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, al fine di valutare eventuali richieste di assegnazione di beni confiscati avanzate da amministrazioni ed enti pubblici per il perseguimento delle relative finalità istituzionali - limitatamente, per i beni immobili, a quelli confiscati ai sensi degli articoli 322-*ter* e 335-*bis* c.p. richiamati all'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97 -, le cancellerie predispongono e trasmettono alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello un elenco riportante, in modo distinto, i beni mobili non registrati di cui all'articolo 3, i beni mobili registrati di cui all'articolo 4, i beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. L'elenco di cui al primo comma è aggiornato ogni trimestre mediante l'inserimento dei nuovi beni confiscati e l'espunzione di quelli alienati, oggetto di specifica destinazione o per i quali sia stata disposta la distruzione.
3. Per tutte le diverse esigenze rappresentate da altri enti o amministrazioni non statali relative a tutti gli ulteriori utilizzi e destinazioni dei beni immobili confiscati in via

definitiva e di competenza dell'Agenzia del demanio trova applicazione il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296.

Articolo 7

(Rendicontazione e documentazione)

1. Le somme ricavate dalle vendite di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, al netto delle relative spese, affluiscono al Fondo Unico Giustizia ovvero al Bilancio dello Stato in conformità a quanto sarà indicato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Dopo il perfezionamento di ogni alienazione, la cancelleria predispone un prospetto con l'indicazione delle seguenti informazioni:
 - a. bene oggetto di vendita (nel caso di bene immobile il prospetto riporterà anche i dati catastali);
 - b. procedimento penale a seguito del quale il bene è stato sottoposto a confisca;
 - c. estremi del provvedimento definitivo di confisca;
 - d. incaricato alle operazioni di vendita;
 - e. valore netto di realizzo al termine della procedura di vendita confluito al Fondo Unico Giustizia ovvero al Bilancio dello Stato.
2. Nel caso in cui un bene confiscato sia oggetto - quale specifica destinazione - di assegnazione ad una amministrazione, ad un ente pubblico o ad altra tipologia di ente, fatta eccezione per i beni confiscati in via definitiva e mantenuti in proprietà statale nonché gestiti dall'Agenzia del demanio, la cancelleria predispone un prospetto con l'indicazione delle seguenti informazioni:
 - a. bene oggetto di assegnazione (nel caso di bene immobile il prospetto riporterà anche i dati catastali);
 - b. procedimento penale a seguito del quale il bene è stato sottoposto a confisca;
 - c. estremi del provvedimento definitivo di confisca;
 - d. amministrazione o ente beneficiari;
 - e. estremi del provvedimento di assegnazione;
 - f. valore di stima del bene;
 - g. oneri di custodia, conservazione e mantenimento medi - mensili - sostenuti fino all'assegnazione del bene.

3. Nel caso in cui sia disposta la distruzione di un bene mobile confiscato, la cancelleria predispone un prospetto con l'indicazione delle seguenti informazioni:
 - a. tipologia di bene mobile;
 - b. procedimento penale a seguito del quale il bene è stato sottoposto a confisca;
 - c. estremi del provvedimento definitivo di confisca;
 - d. estremi del provvedimento con il quale è stata disposta la distruzione;
 - e. oneri di custodia, conservazione e mantenimento medi - mensili - sostenuti fino alla distruzione del bene.
4. Per ciascuna alienazione, destinazione o distruzione di beni confiscati, i prospetti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corredati, a cura della cancelleria, di copia, rispettivamente, degli atti di vendita, del provvedimento di destinazione dei beni a favore dell'istituzione pubblica o dell'ente beneficiario ovvero del provvedimento che dispone la distruzione delle cose confiscate, nonché di ogni altra documentazione ritenuta pertinente.
5. Annualmente, sulla base dei prospetti di cui ai commi 1, 2 e 3, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello predispone, con l'ausilio del Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Nucleo di polizia economico finanziaria di Brescia, una relazione da trasmettere alla Corte d'Appello e al Tribunale Ordinario di Brescia, compendiate, rispettivamente:
 - a. il numero di alienazioni di beni mobili confiscati effettuate nel corso dell'anno, nonché le somme nette complessivamente incamerate al Fondo Unico Giustizia a seguito delle vendite;
 - b. il numero di alienazioni di beni immobili confiscati effettuate nel corso dell'anno, nonché le somme nette complessivamente incamerate al Fondo Unico Giustizia a seguito delle vendite;
 - c. il numero complessivo di beni mobili e immobili assegnati ad istituzioni pubbliche nel corso dell'anno, la stima del loro valore economico complessivo e l'entità delle spese medie annue di custodia, mantenimento e conservazione che, a seguito della destinazione dei suddetti averi, non sarà più necessario sostenere;
 - d. il numero complessivo di distruzioni di beni mobili confiscati disposte nel corso dell'anno, nonché l'entità delle spese medie annue di custodia, conservazione e

mantenimento che, a seguito della distruzione dei suddetti averi, non sarà più necessario sostenere.

Articolo 8

(Riunioni periodiche)

1. Su iniziativa della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia, sono convocate periodicamente, con cadenza tendenzialmente semestrale, apposite riunioni di coordinamento, cui partecipano rappresentanti della Corte d'Appello di Brescia, del Tribunale Ordinario di Brescia, della stessa Procura Generale della Repubblica di Brescia, della Procura della Repubblica di Brescia, dell'Agenzia del demanio (sede di Milano), del Comando Provinciale - Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia e della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate di Brescia (con riferimento, in particolare, a tematiche afferenti alla conservatoria dei registri immobiliari).
2. Le riunioni in parola sono organizzate per analizzare l'andamento dell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, per esaminare eventuali specifiche problematiche di natura tecnico-giuridica che, eventualmente, dovessero emergere e per valutare l'estensione o la modifica delle procedure da esso previste.

Articolo 9

(Durata del Protocollo d'intesa. Modifiche ed integrazioni)

1. Il presente Protocollo d'intesa:
 - a. avrà la durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
 - b. sarà rinnovato espressamente, mediante scambio di note tra le parti almeno 60 giorni prima della scadenza.
2. In qualunque momento della sua vigenza, al presente atto potranno essere apportate, con la controfirma delle parti, eventuali integrazioni o modifiche.

Brescia, 11 luglio 2023.

Il Presidente della Corte d'Appello di Brescia
Claudio Castelli




Il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d'appello di Brescia

Guido Rispoli




Il Presidente del Tribunale di Brescia
Vittorio Masia



Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Brescia

Francesco Prete




p/ Il Comandante Regionale Lombardia
della Guardia di Finanza

Gen.D. Leandro Cuzzocrea

Il Comandante Provinciale di Brescia
della Guardia di Finanza

Col. t. ST Marco Tolla



Il Direttore Regionale della Lombardia
dell'Agenzia del Demanio

Massimiliano Iannelli



Il Direttore Provinciale di Brescia
dell'agenzia delle entrate

Alfonso Lucarelli

